

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2010

Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2010/2011. (10A09001)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e trasmessa in data 1° giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in vista dell'Accordo formale;

Considerata tuttavia la necessita' di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa cosi' come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della programmazione dei

corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché il presidente della Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Ritenuto di condividere in particolare la proposta di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando la predetta offerta formativa, tenuto conto che l'esigenza nazionale risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario;

Visto il parere espresso dal Comitato di valutazione del sistema universitario in data 23 giugno 2010;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono n. 8.755, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro: Gelmini